



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori MAIORINO, CASTELLONE, SIRONI, NATURALE, DI GIROLAMO, BEVILACQUA, MAZZELLA, LOPREIATO, Sabrina LICHERI, DAMANTE e LOREFICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2024

Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione in materia di disegni di legge di iniziativa governativa e limiti alla decretazione d’urgenza

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge traspone in norma costituzionale i principi contenuti nella legge 23 agosto 1988, n. 400, ritenuta già norma di carattere quasi « sovraordinato », ma spesso aggirata nella prassi per una moltitudine di ragioni che nel corso degli anni diverse proposte di legge, provenienti dalle più svariate parti politiche, hanno cercato di portare all'attenzione.

In generale, in chiave operativa, è illusorio e persino controproducente prefigurare limiti eccessivi alla possibilità del Governo di ricorrere a decreti in presenza di determinate urgenze ed emergenze. Tuttavia è di fronte agli occhi di tutti la preponderanza assunta da questo strumento normativo, in quantità tali da negarne ormai in radice la natura eccezionale e straordinaria. Vi sono però dei limiti, ragionevolmente individuati nella legislazione ordinaria e peraltro teoricamente condivisi da tutti, da riaffermare per via costituzionale.

Segnatamente, in riferimento alla decretazione d'urgenza, la presente proposta ha l'obiettivo di integrare i presupposti di necessità ed urgenza (articolo 77 della Costituzione vigente) con puntuali obblighi di carattere contenutistico: norme di immediata applicazione, specifiche, omogenee e realmente corrispondenti al titolo, in modo da fornire alle Presidenze delle Camere strumenti ancor più precisi nelle valutazioni di propria spettanza.

Trasferendo, in modo espresso ed inequivocabile, tali parametri costituzionali anche sulla legge di conversione dei decreti-legge si eviterebbe – rafforzando la giurisprudenza costituzionale in tal senso e prevenendo anche un improprio giudizio politico

sulle decisioni sovrane dei Presidenti di Assemblea – un carico extra delle leggi assistite da procedure più rapide e certe, maggiormente esposte per loro natura all'aggancio di parti disomogenee.

L'esperienza pandemica e le importanti crisi socio-economiche e geopolitiche conosciute negli ultimi anni hanno certamente richiesto un ricorso ai poteri di decretazione del Governo per affrontare situazioni urgenti. Occorre però che – nell'esperienza ordinaria – la decretazione, nei ritmi e nei contenuti, torni ad essere più aderente allo spirito costituzionale, anche per favorire un esame meno caotico, frettoloso e confuso degli atti e, in ultimo, per favorire la qualità della legislazione stessa. Si introduce a tal fine in Costituzione anche l'espresso divieto di attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge o di modificare con legge atti di rango inferiore onde evitare irragionevoli disparità nel grado di resistenza davanti alla giurisdizione o ad interventi modificativi successivi. Tutti presidi che l'ordinamento già conosce, spesso più in teoria che in pratica, ma in ogni caso non ancora a livello costituzionale, come è invece ora opportuno fare.

Con riferimento ai presupposti della decretazione, la proposta definisce più puntualmente il quadro in cui deve muoversi la decretazione d'urgenza, specificando espressamente in costituzione che essa non soltanto ha natura eccezionale e provvisoria ma che può essere esercitata soltanto in relazione a situazioni contingenti imprevedibili o emergenziali che, per natura, intensità o estensione, non possano essere fronteggiate con mezzi e interventi ordinari, ammettendola

soltanto ove rispetti i princìpi generali dell'ordinamento.

In tal modo troverebbe accoglimento anche il monito rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale (in particolare, ma non solo, con la nota sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012) e dal Presidente della Repubblica con lettere ai Presidenti delle Camere in diverse occasioni, riportando ordine nel processo legislativo senza intaccare la necessaria flessibilità che le procedure della dialettica parlamentare debbono pur sempre conservare.

A questo, al fine di decongestionare le Camere dall'utilizzo eccessivo dello strumento del decreto-legge, viene disposta una ulteriore modifica della Carta costituzionale.

La modifica in questione, prevista all'articolo 72, è finalizzata all'iscrizione all'ordine del giorno in via prioritaria - previa deliberazione della Camera entro cinque giorni dall'assegnazione del testo - dei disegni di legge governativi indicati come collegati all'azione di Governo per l'attuazione del relativo programma. L'approvazione di questi disegni di legge in via definitiva viene fissata entro un massimo di centoventi giorni.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 72 della Costituzione)

1. All'articolo 72 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il Governo può indicare un proprio disegno di legge quale strettamente collegato all'azione governativa affinché, previa deliberazione di ciascuna Camera entro cinque giorni dall'assegnazione del testo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e il suo esame venga concluso in via definitiva entro un massimo di centoventi giorni.

Sono esclusi dalla procedura di cui al comma precedente i disegni di legge di cui al quarto comma del presente articolo, nonché i disegni di legge di conversione dei decreti di cui all'articolo 77, quelli di amnistia e indulto e quelli di cui all'articolo 81, sesto comma.

Il regolamento definisce i criteri circa l'omogeneità del contenuto dei singoli disegni di legge, le condizioni e i limiti del procedimento ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già

disciplinate con legge ovvero modificare atti non aventi forza di legge.

I decreti possono contenere soltanto misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I decreti hanno natura eccezionale e temporanea e sono emanati in relazione a situazioni contingenti imprevedibili o emergenziali che, per natura, intensità o estensione, non possano essere fronteggiate con mezzi e interventi ordinari, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

I requisiti dei decreti si applicano anche alle relative leggi di conversione ».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione.

€ 1,00